



**Area Prestazioni e Contributi  
Ufficio Normativa e Circolari**

CIRCOLARE N. 14 DEL 12/06/2009

- A tutte le Imprese dello spettacolo
- Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
- A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
- Alla Direzione Generale della SIAE
- Alle Direzioni Interregionali, Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate
- Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

- e, p.c. - Al Sig. Commissario Straordinario
- Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

**Oggetto:** Definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici che hanno interessato Campobasso e Foggia.

**Sommario:** *Con la presente circolare si illustrano le disposizioni di cui all'art. 6, decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con legge 28 gennaio 2009 n. 2, in forza delle quali i soggetti beneficiari della sospensione contributiva relativa agli eventi sismici di cui all'oggetto hanno la facoltà di definire la propria posizione in maniera agevolata, versando soltanto il 40% del debito residuo.*

**1. Premessa.**

Si fa seguito alle circolari nn. 26/2003 e 28/2004, con le quali l'Ente ha illustrato i provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza causata dagli eventi sismici di cui all'oggetto, per rendere note le novità normative di interesse per i soggetti che siano stati ammessi, ai sensi dell'O.P.C.M, n. 3252/2002, alla sospensione contributiva.

Infatti, l'art. 6 del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, rubricato "*deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi*" prevede, al comma 4-bis introdotto nella legge di conversione, l'estensione delle disposizioni emanate per il sisma che ha colpito le regioni Marche ed Umbria nel 1997 -

di cui all'art. 3, D.L. n. 162/2008, convertito con l. n. 201/2008 - a "tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003".

La citata norma consente, pertanto, anche ai soggetti beneficiari della sospensione contributiva per gli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni delle province di Campobasso e Foggia, la possibilità di definire la propria posizione debitoria in modo agevolato restituendo in misura ridotta i contributi sospesi.

A tal riguardo, pare il caso di sottolineare che il carattere eccezionale della norma in esame, comporta la limitazione della sua efficacia ai casi in essa previsti e che restano fermi i principi enunciati con l'art. 6, comma 1-bis, D.L. n. 263/2006, convertito con L. n. 290/2006 (cfr. circ. n. 5/2009).

Per quanto concerne l'individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle disposizioni di cui si tratta, si precisa che - sebbene siano indicati dalla norma quali destinatari i soggetti<sup>1</sup> residenti o domiciliati nel territorio, come di seguito individuato - l'agevolazione non può essere legata alla residenza anagrafica, ma deve necessariamente conseguire dall'esercizio di un'attività assoggettata ad obbligo assicurativo.

In particolare, le imprese interessate alla definizione agevolata sono quelle che hanno svolto la loro attività, in relazione alla quale è sorto un obbligo contributivo, nei territori di *Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano, Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello, Ururi e Casalnuovo Monterotaro, Provvidenti e Pietra Montecorvino*, e che abbiano legittimamente fruito delle sospensioni contributive concesse per effetto delle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002 in relazione al periodo ottobre 2002 - dicembre 2005<sup>2</sup>.

## **2. Definizione agevolata dei debiti contributivi.**

I soggetti interessati, come sopra individuati, che abbiano beneficiato della sospensione in oggetto, potranno estinguere l'obbligazione contributiva mediante versamento, in 120 rate mensili di pari importo e consecutive, del 40% dell'ammontare dei contributi sospesi al netto dei pagamenti già effettuati.

In ordine alle scadenze temporali, si precisa, che, in conformità alle previsioni normative sopra citate, le rate dovranno essere versate entro il giorno 16 di ogni mese a decorrere dal 16 giugno 2009.

---

<sup>1</sup> Secondo il disposto dell'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 162/2008, convertito con l. n. 201/2008, che la norma in esame richiama, per espressa deroga all'art. 6, comma 1-bis D.L. n. 263/2006, anche i soggetti pubblici possono avvalersi della definizione agevolata.

<sup>2</sup> Pertanto, non possono avvalersi delle disposizioni di cui al predetto 6, D.L. n. 185/2008, i soggetti residenti nell'ambito territoriale come sopra individuato la cui obbligazione contributiva derivi da attività svolta altrove.

A tal proposito, si fa presente che, per espressa disposizione del comma 4 del predetto art. 3, D.L. n. 162/2008 ed in deroga a principi generali, il mancato versamento delle somme dovute per la definizione agevolata non determinerà l'inefficacia della definizione medesima, ma comporterà l'applicazione, sulle rate non versate o pagate tardivamente, delle sanzioni e degli oneri accessori previsti dalle disposizioni vigenti in materia di omissione contributiva. Per il recupero delle somme non corrisposte alle scadenze prescritte l'Ente, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24, del D.Lgs. n. 46/1999, procederà all'iscrizione a ruolo del credito.

La facoltà di avvalersi della definizione agevolata di cui trattasi, potrà essere esercitata anche qualora la contribuzione previdenziale, oggetto delle sospensioni indicate, sia iscritta a ruolo e non è ammesso il rimborso delle somme spontaneamente pagate. Sempre con riguardo alla definizione agevolata dei carichi contributivi iscritti a ruolo, ed in linea con il disposto di cui al citato comma 4, art. 3, D.L. n. 162/2008, si precisa che il mancato versamento alle scadenze previste comporterà la riscossione coattiva delle rate non pagate.

Coloro che non intendano usufruire della definizione agevolata oggetto della presente circolare, verseranno l'intero importo secondo le modalità descritte nell'ambito delle precedenti circolari in materia, e precisamente in 304 rate mensili (cfr. circ. n. 28/2004). Analogamente, i soggetti non residenti nei comuni contemplati dal citato art. 6, D.L. n. 185/2008, ma in altri comuni che a suo tempo siano stati ammessi alla sospensione contributiva, potranno continuare a versare la contribuzione sospesa secondo le modalità stabilite con la predetta circolare n. 28/2004<sup>3</sup>.

Per quanto concerne la contribuzione che, a seguito delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1-*bis*, D.L. n. 263/2006, convertito con L. n. 290/2006, risulti indebitamente sospesa, si precisa che l'obbligato al versamento - originariamente beneficiario della sospensione contributiva - dovrà provvedere alla restituzione dell'intero debito contributivo in conformità delle disposizioni impartite con circolare n. 5/2009 e nel rispetto dei termini ivi previsto.

Da ultimo, si precisa che oggetto della definizione agevolata possono essere soltanto i contributi previdenziali sospesi e che eventuali altri crediti in scadenza nel periodo di sospensione non possono essere oggetto di abbattimento del capitale sospeso.

### **3. Istruzioni operative.**

I datori di lavoro che intendano usufruire della definizione agevolata, oggetto della presente circolare, saranno tenuti a versare le rate nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni sopra citate e, precisamente, entro il giorno 16 di ogni mese. La prima rata dovrà essere versata entro il 16 giugno 2009.

Il pagamento della contribuzione sospesa dovrà essere effettuato, come di consueto, a mezzo modello F24 compilando la sezione "altri enti previdenziali ed

---

<sup>3</sup> Infatti, la norma in esame non è interpretativa e nulla dispone relativamente ai soggetti residenti negli altri comuni dell'ambito territoriale compreso nella sospensione originaria disposta con O.P.C.M. n. 3252/2002.

assistenziali” come segue:

- **codice Ente:** indicare il codice **0001** identificativo dell’Ente;
- **codice Sede:** indicare il codice della Sede ENPALS presso la quale è aperta la posizione contributiva dell’impresa;
- **causale contributo:** indicare il codice **“SOLS”** se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure il codice **“SOSP”** se il versamento riguarda contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti;
- **codice posizione assicurativa:** indicare il numero di matricola dell’impresa comprensiva del numero dell’attività (nove caratteri);
- **periodo di riferimento “da”:** indicare nella forma mm/aaaa (es. 09/1997) il mese ed anno di inizio del periodo di competenza dei contributi sospesi;
- **periodo di riferimento “a”:** indicare nella forma mm/aaaa (es. 03/1998) il mese ed anno di fine del periodo di competenza dei contributi sospesi;
- **importi a debito versati:** indicare l’importo che si versa (della rata mensile o dell’intero importo dei contributi sospesi qualora si provveda al pagamento in unica soluzione);
- **importi a credito compensati:** indicare l’eventuale importo che l’impresa porta a compensazione nell’ambito del mod. F24 per crediti verso l’erario, l’Inps, le regioni e gli enti locali.

In relazione agli altri adempimenti informativi, l’Ente detterà ulteriori istruzioni operative, in particolare, con riguardo alle modalità di presentazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata nonché alle modalità di compilazione delle denunce contributive relative al periodo oggetto di sospensione contributiva.

Pertanto, le imprese interessate ai benefici previsti dal combinato disposto dell’art. 3, D.L. n. 162/2008 e dall’art. 6, D.L. n. 185/2008 citati, che si siano avvalse della sospensione contributiva per gli eventi sismici di cui all’oggetto, saranno tenuti, fino a che questo Ente non impartisca ulteriori disposizioni operative, a provvedere unicamente al versamento delle rate nel rispetto delle scadenze previste.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Massimo Antichi)*